

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 14 - numero 2992 di venerdì 14 dicembre 2012**

# **Dove istituire l'unico servizio di prevenzione e protezione?**

*La Commissione per gli interpellati risponde in relazione all'istituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese. Deve essere istituito nell'unità produttiva?*

Roma, 14 Dic ? La **Commissione per gli interpellati** - prevista dall'articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 ? ha recentemente fornito un parere ufficiale in relazione all'articolo 31, comma 8, del Decreto legislativo 81/2008. In particolare il comma prevede che *nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un **unico servizio di prevenzione e protezione***.

Il parere della Commissione è contenuto nell'**interpello n. 1/2012** - con risposta fornita il 15 novembre 2012 e pubblicata il 22 novembre 2012 - relativo ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).

In particolare il CNAPPC aveva avanzato istanza di interpello in merito a "**Questioni sull'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni**".

Riguardo alle eventuali contraddizioni tra le due normative il CNAPPC chiedeva di conoscere '*... la posizione della Commissione per gli interpellati in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano*'.

Ricordiamo a questo proposito che la **circolare 26 luglio 2010, n. 1273** (G.U.R.S. 29 settembre 2010, n. 42) contiene le "**Linee guida sull'assetto organizzativo e funzionale dei servizi di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie della Regione siciliana**".

Un documento che ? come recita la circolare stessa - ha come finalità "l'integrazione degli obiettivi e delle politiche per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nelle aziende del servizio sanitario regionale, attraverso la definizione, all'interno della struttura organizzativa aziendale, del ruolo, della collocazione, dei compiti e dell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP), nel rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e alle linee guida per l'adozione dell'atto aziendale - decreto n. 736/10 dell'11 marzo 2010".

In relazione al quesito sottoposto dal CNAPPC la Commissione sottolinea che le proprie competenze sono relative a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Non ritiene dunque di potersi esprimere '*in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano*'.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0337.03] ?#>

Tuttavia ritiene di poter estrapolare dalle "*questioni applicative poste dalla circolare regionale*" il quesito relativo al **campo di applicazione** dell'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

(...)

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

La Commissione sottolinea che "l'istituzione e l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b)".

Inoltre il legislatore nel disciplinare l'**istituzione del servizio di prevenzione e protezione** ha previsto nell'articolo 31, comma 6, alcune condizioni di obbligatorietà della presenza del servizio:

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

(...)

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

(...)

Tale previsione ? continua la Commissione - è "ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura".

Veniamo dunque al successivo comma 8 relativo alla possibilità di un **unico servizio di prevenzione e protezione** nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese.

A questo proposito la Commissione indica che "l'istituzione dell'unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire **'all'interno dell'azienda' o 'dell'unità produttiva'** e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione **può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva**".

Questa interpretazione è "ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione".

Resta inteso ? conclude la Commissione - che il servizio di prevenzione e protezione "dovrà essere adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 per tutte le unità produttive".

Commissione per gli interpellati - interpellato n. 1/2012 con risposta del 15 novembre 2012 al Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - pubblicazione dell'interpellato: 22 novembre 2012 - Questioni sull'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)